

Data: 21/10/2016

I Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

La prestazione principale erogata dai fondi è l'assegno ordinario, ovvero una integrazione salariale d'importo almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi tra cui: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché, in presenza di determinati requisiti, assegni straordinari a favore di determinate tipologie di lavoratori fino alla maturazione del diritto alla pensione.

COSA E'

Il Fondo Trasporto Pubblico, disciplinato dal D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori nell'ambito dei processi di riorganizzazione aziendale, al fine di favorire il mutamento ed il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione (v. [circ. n. 186/2016](#)).

In particolare il fondo provvede:

- all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- all'erogazione di prestazioni integrative dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI/NASpI);
- all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo;
- alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali, al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

A CHI SPETTANO LE PRESTAZIONI

Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data d'inizio delle sospensioni/riduzioni dell'orario di lavoro. Restano esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d'istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

QUANDO SPETTANO

Il D.I. n. 86985/2015 non prevede l'obbligo di un accordo aziendale, pertanto, la richiesta d'intervento potrà essere presentata anche in caso di mancato accordo purché la domanda sia preceduta dall'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali, allegando il verbale redatto all'esito delle procedure.

Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, il datore di lavoro è comunque tenuto all'assolvimento degli obblighi d'informazione e consultazione sindacale.

Agli assegni ordinari possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria (solo per riorganizzazione aziendale).

I lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie possono accedere ad un assegno per il sostegno al reddito integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione ASpI.

COSA SPETTA

L'assegno ordinario consiste nell'integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti, la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste in materia di CIGO e CIGS (solo per riorganizzazione aziendale) e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L'integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta. La misura del beneficio è fissata nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Pertanto, per l'anno 2016, la misura massima mensile lorda della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a € 914,96 per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.102,24 e ad € 1.099,70 per retribuzioni superiori ad € 2.102,24 (circ. 48/2016). Gli importi vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la CIGO.

Nei casi di ricorso all'assegno ordinario, il Fondo provvede a versare alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

Inoltre, il Fondo provvede alla stipula di apposite convenzioni con il fondo interprofessionale a cui aderiscono i datori di lavoro che fanno riferimento al settore del trasporto pubblico, al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea. Le risorse derivanti da tali convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.

DURATA

La prestazione di assegno ordinario è corrisposta per un periodo non superiore a novanta giorni, da computare in un biennio mobile. In casi eccezionali, questo periodo può essere prorogato trimestralmente, previa presentazione di una nuova istanza, fino ad un massimo complessivo di dodici mesi in un biennio mobile. La proroga è autorizzata dal Comitato a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è già stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. La durata massima complessiva relativa alla prestazione dell'assegno ordinario non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile.

FINANZIAMENTO

Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per il finanziamento della prestazione di assegno ordinario, e per la relativa contribuzione correlata, è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.

I contributi ordinari sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2015).

In caso di erogazione da parte del Fondo dei trattamenti di assegno ordinario è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

Per le prestazioni integrative si fa riserva di fornire successivamente le indicazioni, stanti le novità normative attualmente all'esame dei Ministeri.

PAGAMENTO

Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato nella denuncia contributiva mensile. A tal fine, il legislatore ha stabilito dei termini perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro; queste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione INPS.

Il pagamento diretto può essere autorizzato dal Comitato amministratore esclusivamente in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta delle parti, ma, come precisato nella circolare [186/2016](#), in attesa del completamento delle istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio delle prestazioni, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, in fase di prima applicazione il pagamento dell'assegno ordinario avverrà esclusivamente con tale modalità.

LA DOMANDA

La domanda d'accesso all'assegno ordinario dovrà essere presentata, esclusivamente *on-line*, non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa e verrà presa in esame, su base trimestrale, dal Comitato Amministratore del Fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

A tal fine il D.I. n. 86985/2015 dispone che le prestazioni siano erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie, in modo da assicurare il pareggio di bilancio.

CONTRIBUZIONE CORRELATA

La contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Il calcolo avviene sulla base dell'aliquota di finanziamento vigente nella gestione previdenziale d'iscrizione di ciascun lavoratore beneficiario.

CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d'integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Tale divieto di cumulo si può esplicitare nelle forme dell'incompatibilità totale, della cumulabilità totale o parziale così come individuate nelle [circolari n. 130/2010](#) e n. [170/2015](#).

RICORSI AMMINISTRATIVI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comitato amministratore è possibile proporre ricorso al Comitato medesimo, entro 90 giorni dalla notifica della delibera, al quale spetta decidere in unica istanza.

Qualora l'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzii profili d'illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, e sottoposto al Presidente dell'INPS. Entro tre mesi il Presidente decide se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.